



AUTORITA' REGIONALE

Stazione Unica Appaltante

Viale Europa - Loc. Germaneto - 88100 CATANZARO

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA PER LA GIUNTA DELLA REGIONE
CALABRIA CON
IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108 COMMA 3 DEL D.LGS 36/23***

***RISPOSTE AI QUESITI
II tranche***

Risposte alle richieste di chiarimenti 23 maggio 2024

(FAQ)

#	Richiesta di chiarimenti	Risposta
3	Con riferimento al comma 2 dell'art 10.7 e più specificatamente all'Appendice n.2 del Capitolato Tecnico di gara - cui lo stesso rinvia - recante il seguente inciso: <i>“La messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria, da parte dell'affidatario, avverrà, esclusivamente, a seguito della presentazione da parte dell'Amministrazione di una specifica richiesta di anticipazione di tesoreria, sottoscritta dal responsabile finanziario dell'Ente. La richiesta di anticipazione di tesoreria dovrà essere trasmessa all'affidatario dall'Amministrazione, in forma scritta, a mezzo PEC, all'indirizzo indicato nel contratto ovvero a quello che sarà indicato con una successiva comunicazione di variazione dello stesso, e dovrà espressamente richiamare la Deliberazione di Giunta, già trasmessa al Fornitore.”</i>. Al riguardo, rappresentiamo che, fermo restando l'obbligo del Tesoriere alla concessione dell'anticipazione come previsto anche nei documenti di gara, le attuali disposizioni dell'Organo di Vigilanza prevedono che a fronte delle anticipazioni richieste dall'Ente, il Tesoriere effettui gli opportuni accantonamenti di capitale sostenendone i relativi oneri, solitamente di importo significativo e tali da alterare l'equità e la proporzionalità del rapporto contrattuale. In assenza di effettiva attivazione dell'anticipazione, per contro, tali costi non sono previsti. Nella delineata prospettiva, si chiede pertanto di confermare che le richieste di anticipazioni di cassa saranno inoltrate dall'Ente all'aggiudicatario esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo e comunque per l'importo presunto di utilizzo, fermo restando che, in tale circostanza, il Tesoriere provvederà immediatamente ad attivare l'anticipazione richiesta. L'assenza di esplicita richiesta, normalmente effettuata all'inizio di ciascun esercizio finanziario, sarà quindi invece da intendersi come insussistente fabbisogno finanziario per l'esercizio di riferimento fino al momento in cui non venga effettivamente richiesta.	Preliminarmente si rinvia alla risposta al quesito n.1 confermando le modalità dettagliatamente descritte All'appendice II del capitolato tecnico di gara che recita:” <i>La Giunta regionale adotterà deliberazione e ne darà comunicazione al Fornitore a soli fini informativi senza che ne consegua alcun obbligo per alcuna delle parti od onere per l'Ente medesimo..... La messa a disposizione dell'anticipazione di tesoreria, da parte dell'affidatario, avverrà, esclusivamente, a seguito della presentazione da parte dell'Amministrazione di una specifica richiesta di anticipazione di tesoreria, sottoscritta dal responsabile finanziario dell'Ente”</i>. A miglior specificazione, si rappresenta che la Regione, per i principi richiamati nella suddetta risposta, adotterà la citata Deliberazione di Giunta nel più breve tempo possibile a decorrere dall'apertura dell'esercizio finanziario, conseguentemente alla valutazione della situazione contabile dell'Ente. In ogni caso il suddetto Capitolato Tecnico prevede che la richiesta del responsabile finanziario sia effettuata esclusivamente in caso di effettiva necessità di utilizzo delle somme.

4	Ci riferiamo al paragrafo 7 del Capitolato Tecnico di gara recante il seguente inciso: “La Convenzione ha durata di 5 anni (60 mesi), prorogabili per altri due anni (24 mesi) e proroga tecnica di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa. L’opzione di proroga potrà essere esercitata mediante comunicazione inviata all’aggiudicatario tramite posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima del termine finale del contratto originario”. Siamo a richiedere conferma che l’opzione di proroga del servizio eventualmente esercitata dall’ente sarà perfezionata soltanto previo consenso del Tesoriere aggiudicatario cui è demandata la facoltà di valutazione.	La gara di che trattasi prevede due tipologie di proroga: • la proroga c.d. “contrattuale” - 24 mesi- (ex art.120, comma 10 del D.Lgs 36/2023); • la proroga c.d. “tecnica” – 12 mesi – (ex art.120, comma 11 del D.Lgs 36/2023). Entrambe le proroghe sono presenti ed espresse nella lex specialis di gara e nel contratto, pertanto trattasi di circostanze negoziali già preventivate dall’Amministrazione, di cui è a conoscenza l’operatore economico partecipante e/o contraente. Le proroghe vanno distinte dal rinnovo del contratto pubblico, e la distinzione deve essere fatta guardando agli effetti dell’atto: mentre la proroga del contratto, infatti, ha la mera funzione di spostare in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, mantenendo inalterato il regolamento negoziale, il rinnovo, al contrario, realizza una nuova negoziazione tra i medesimi soggetti, con un rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. Pertanto le proroghe previste negli atti di gara hanno il solo effetto, qualora esercitate, del differimento del termine finale del rapporto, per il resto regolato dall’atto originario, senza alcuna necessità di consenso da parte del tesoriere aggiudicatario.
---	--	---

5	Ci riferiamo al paragrafo 17, lettere E ed F del Disciplinare di gara recante rispettivamente i seguenti incisi: - “E - Tasso debitore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 3 mesi rilevato alla pagina Euribor 01 del Circuito Reuters, il 2° giorno lavorativo Target antecedente l’inizio di ciascun mese in cui è utilizzata l’anticipazione di tesoreria (servizio da attivarsi solo dietro richiesta dell'Ente) e con ricalcolo di mese in mese, senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto, calcolato per il tempo di durata delle anticipazioni eventualmente utilizzate”. - “F - Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di conti correnti e depositi, vigente tempo per tempo”. Circa il punto F), richiediamo conferma che trattasi di refuso e che – per uniformità a quanto riportato al precedente punto E) relativamente alla determinazione del tasso debitore – anche il tasso creditore debba essere riferito al medesimo parametro (Euribor 3M). Con riferimento specifico, infine, all’inciso “spread in aumento” –sempre riferito al punto F) – si richiede conferma che trattasi di refuso da intendersi invece con “spread in aumento o diminuzione”.	In merito al punto F:”F - Tasso creditore: spread in aumento da applicare al tasso Euribor 6 mesi media semplice mensile (div.360) su saldi attivi di conti correnti e depositi, vigente tempo per tempo”, si evidenzia che trattasi di mero refuso materiale, pertanto relativamente alla determinazione del tasso credito si farà riferimento al medesimo parametro indicato al punto E: “tasso Euribor 3 mesi” Con riferimento specifico all’inciso “spread in aumento”, - sempre riferito al punto F), - si conferma quanto riportato negli atti di gara, e pertanto non è ammessa l’offerta di spread in diminuzione.
---	---	--

6	Ci riferiamo all'appendice 1 del Capitolato Tecnico di gara inerente la tabella di "Fabbisogno Stimato". Siamo a richiedere conferma che l'importo massimo dell'anticipazione di cassa di euro 250.000.000,00, determinato ai sensi della L.R. 57 del 27/12/2023, si intenda come massima anticipazione richiedibile da Codesto Spett .Le Ente anche per gli esercizi successivi e quindi per tutta la durata della convenzione. Al riguardo si chiede che tale conferma possa essere inserita nel testo della convenzione.	L'importo massimo di anticipazione di cassa previsto in euro 250.000.000,00 è determinato dalla L.R. 57 del 27/12/2023 per il triennio 2024-2026 in misura nettamente inferiore al limite potenziale disposto dall'art. 69, comma 9, del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. Tale importo è rimasto invariato nel corso degli ultimi venti anni e in ogni caso non è mai stato utilizzato. Vista la situazione attuale di cassa, in perfetta continuità con il passato, si ritiene che nel breve periodo la Regione non abbia l'esigenza di ricorrere ad anticipazione ordinaria di cassa, ma non si può escludere tale evenienza per tutta la durata della Convenzione. Il quesito risulta superato del riscontro di cui ai capoversi precedenti.
7	Con riferimento alla procedura aperta di gara per l'affidamento del Servizio di Tesoreria con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 del D. Lgs 36/23(CIG B1426C585F), tenuto conto delle criticità emerse in relazione alla documentazione di gara in merito alle quali ci apprestiamo a formulare apposite richieste di chiarimento, dei tempi tecnici necessari per valutare - sotto il profilo tecnico, economico e di merito creditizio - la procedura e, se del caso, consentire alla scrivente Banca di rassegnare un'offerta congrua, previa acquisizione – nei tempi tecnici necessari – delle relative delibere interne, siamo a chiederVi, con la presente, un differimento del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte (attualmente: 29/05 p.v. alle ore 12:00) e, per effetto, anche del termine ultimo per la richiesta di informazioni supplementari (attualmente: 17/05 p.v. alle ore 12:00), di almeno 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di scadenza prevista nei documenti di gara.	Con decreto dirigenziale n. 6993 del 22.05.2024 (reperibile al seguente link) è stata disposta una proroga dei termini previsti dalla procedura di gara. Il relativo avviso è in corso di pubblicazione.

Chiarimento 3

Ci riferiamo all'appendice 1 del Capitolato Tecnico di gara inerente la tabella di "Fabbisogno Stimato".

Siamo a richiedere conferma che l'importo massimo dell'anticipazione di cassa di euro 250.000.000,00, determinato ai sensi della L.R. 57 del 27/12/2023, si intenda come massima anticipazione richiedibile da Codesto Spett.Le Ente anche per gli esercizi successivi e quindi per tutta la durata della convenzione.

Al riguardo si chiede che tale conferma possa essere inserita nel testo della convenzione.

Chiarimento 4

Ci riferiamo al paragrafo 10.8 del Capitolato Tecnico di gara che recita: “Il Fornitore, a fronte di obbligazioni assunte dall’Ente, a richiesta del responsabile finanziario dell’Ente, rilascia garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori. L’attivazione di tale garanzia è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Verrà applicata alla fidejussione la commissione definita nell’offerta economica”.

Chiediamo conferma che il rilascio di eventuali Fideiussioni nell'interesse dell'Ente, non costituisca un obbligo per il Tesoriere cui è demandata la facoltà di valutarne il rilascio volta per volta.

Con l'occasione, tenuto conto che l'eventuale partecipazione alla procedura di gara presuppone per l'operatore economico interessato una valutazione tecnica, economica e di merito creditizio che richiede tempi non comprimibili, chiediamo di voler valutare la concessione di una proroga del termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte (attualmente: 29/05 p.v. alle ore 12:00) di almeno 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data di scadenza prevista nei documenti di gara”

Chiarimento 3

Si rinvia alla risposta al quesito n.6

Chiarimento 4

Si rinvia alla risposta al quesito n.2

Si rinvia alla risposta al quesito n.7

9	Ci riferiamo all'art. 7 del Capitolato Tecnico di gara recante: <i>“la Convenzione ha durata di 5 anni (60 mesi), prorogabili per altri due anni (24mesi) e proroga tecnica di 12 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione stessa”</i>, tenuto conto che il termine di scadenza dell'attuale servizio di tesoreria risulta essere il 31.12.2024 e che nell'Appendice 1 dello stesso Capitolato viene riportato, tra gli elementi di valutazione del bando, il “fabbisogno stimato” dell'ente soltanto a partire dall'esercizio 2025, siamo a richiedervi conferma che la decorrenza del contratto, nel caso di aggiudicazione del servizio, sia da intendersi dall'1.01.2025.	Visto l'attuale contratto di tesoreria in essere, i termini inderogabili dettati dal codice degli appalti ed i tempi necessari e congrui per il passaggio di consegna da parte dell'attuale fornitore, è presumibile che il servizio possa avere decorrenza già nell'ultimo quadrimestre del 2024. La data del 1 gennaio 2025 è, comunque, intesa quale limite massimo per la decorrenza del nuovo contratto.
---	--	---

10	Relativamente alla procedura di gara per il servizio di Tesoreria per codesta spettabile Regione Calabria si sottopongono i seguenti quesiti: 1) Si chiede, in via preliminare e in considerazione della rilevanza e della complessità della procedura di gara, di voler valutare la possibilità di una proroga dei termini di presentazione dell'offerta di almeno trenta giorni; 2) l'Articolo 5 della Convenzione e l'Articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto fissano la durata della Convenzione in anni 5 (60 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione stessa. L'appendice 1 "FABBISOGNO STIMATO" fa decorrere tale fabbisogno a partire dall'esercizio 2025. Si chiede conferma che effettivamente la convenzione avrà decorrenza a far tempo dalla sua stipula, con conseguente assorbimento della residua vigenza dell'attuale contratto, ovvero se, più coerentemente, la convenzione avrà decorrenza dal 1° gennaio 2025; 3) l'Articolo 5 della Convenzione e l'Articolo 7 del Capitolato Speciale di Appalto prevedono una proroga contrattuale di due anni (ventiquattro mesi). Si chiede di sapere se detta previsione di proroga debba intendersi come mera facoltà della stazione appaltante o se sia un'opzione attivabile d'intesa tra le parti; 4) l'Articolo 10, punto 3, del Capitolato Speciale di Appalto prevede che "il Fornitore dovrà installare almeno 1 ATM presso la sede della Giunta regionale". Si chiede di sapere, in ragione del fatto che tale obbligo non è ripreso nello schema di convenzione, se detta previsione rivesta effettivamente carattere di obbligatorietà e non sia da considerarsi opzionale, come previsto dal successivo punto 4 che prevede che "Il fornitore potrà comunque chiedere l'autorizzazione all'installazione di ulteriori apparati di prelievo bancomat presso le strutture della Regione Calabria. [...omissis...]":	1) Si rinvia alla risposta al quesito n.7 2) Si rinvia alla risposta al quesito n.9 3) Si rinvia alla risposta al quesito n.4 4) La previsione riveste carattere di obbligatorietà, atteso che il Capitolato Speciale di Appalto è parte integrante della convenzione, giusto art. 1 della medesima.
----	--	--

5) il paragrafo “18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del Disciplinare di gara (tabella “Elementi dell’offerta economica” punto F), prevede uno spread in aumento rispetto al tasso Euribor 6 mesi fissando, comunque, un tasso minimo pari allo 0,015%. Si chiede di sapere se, pur nel rispetto di tale tasso minimo, sia possibile comunque presentare un’offerta che preveda uno spread negativo rispetto al parametro stabilito; 6) il paragrafo “18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE” del Disciplinare di gara (tabella “Elementi dell’offerta economica” punti E ed F), prevedono per il tasso debitore il parametro Euribor 3 mesi e per il tasso creditore il parametro Euribor 6 mesi. Si chiede di sapere se detta mancata reciprocità nelle obbligazioni dell’ente e del tesoriere sia intenzionale ovvero frutto di mero errore di digitazione; 7) L’appendice 1 “FABBISOGNO STIMATO” del Capitolato Speciale di Appalto fissa in Euro250.000.000,00 (ai sensi della L.R. n. 57 del 27/12/2023) il limite massimo dell’anticipazione ordinaria di cassa/tesoreria. Si chiede di sapere se detto limite sarà mantenuto per tutta la durata contrattuale e se sarà riportato anche nel testo della Convenzione che, al momento, nulla dice al riguardo.	5) Si rinvia alla risposta al quesito n.5 6) Si rinvia alla risposta al quesito n.5 7) Si rinvia alla risposta al quesito n.6
--	--